



Città di Bacoli

(Prov. di Napoli)

AREA II - TRIBUTI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC-TARI"

(Approvato con Deliberazione Consiliare n 29 del 4 Agosto 2014)

(Modificato l'art.13 lett.C (TARI) con deliberazione di C.C. n.59 del 10 dicembre14)

Con delibera di C.C. n. 14 del 2 maggio 2015 si è provveduto alla riformulazione dell'art.9, rubricato "Numero occupanti" e dell'art.14, rubricato "Riduzione tariffarie per particolari condizioni d'uso", relativi alla disciplina della TARI.

Con Delibera del CS n. 30 del 21/2/19 "Rateizzazione debiti contributivi e tributari è stato inserito l'Art. 29 bis TARI -

Con delibera del CS n. 60 del 5 Aprile 2019 sono stati modificati/integrati gli artt. 1 e 8 del capo IV del Tributo Tari.

Con delibera di C.C. n. 57 del 10 agosto 2020 sono stati integrati gli artt.14 – 17-18 del Tributo Tari.

Con delibera di C. C. n. 59 del 07.07.2022 di modifica regolamento TARI, sono stati modificati gli artt. 2,3,8,11,12,14,16,17,22 ed integrato con l'art. 16bis.

Con delibera di C.C. n. 5 del 15/03/2024 sono stati modificati gli artt. 9, 11 e 20

Disciplina “T.A.R.I.”
(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio dei rifiuti)

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art 2 - Istituzione della Tari
- Art 3 - Presupposto oggettivo della Tari
- Art 4 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

TITOLO II
SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO

- Art 5 - Soggetto attivo del tributo
- Art 6 - Soggetto passivo del tributo

TITOLO III
DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

- Art 7 - Decorrenza del tributo sui rifiuti
- Art 8 - Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale
- Art 9 - Numero di occupanti
- Art 10 - Tributo ambientale

TITOLO IV
ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- Art 11 - Esclusione dal tributo
- Art 12 - Rifiuti speciali
- Art 13 - Esenzione dal tributo
- Art 14 - Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso
- Art 15 - Riduzioni tariffarie per minore produzione di rifiuti
- Art 16 - Riduzioni tariffarie per avvio al recupero dei rifiuti
- Art 16bis - Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche
- Art 17 - Riduzione per compostaggio domestico
- Art 18 - Altre agevolazioni e riduzioni tariffarie
- Art. 19 - Scuole statali

TITOLO V
DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO

- Art 20 - Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione
- Art 21 - Modalità di determinazione della superficie imponibile
- Art 22 - Tributo giornaliero di smaltimento
- Art 23 - Riscossione della Tari
- Art 24 - Minimi riscuotibili

Art 25 - Sgravio o rimborso del tributo
Art 26 - Funzionario responsabile
Art 27 - Mezzi di controllo
Art 28 - Sanzioni
Art 29 - Contenzioso

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art 30 - Normativa di rinvio
Art 31 - Norme abrogate
Art 32 - Efficacia del regolamento

ALLEGATO A: RIFIUTI URBANI
ALLEGATO B: CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del Regolamento

1 Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L C 18 ottobre 2001 n 3) e dall'art 52 D.Lgs. n.446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Bacoli, della Tassa sui rifiuti (TARI), costituente, ai sensi dell'art 1, comma 639 L 147/2013, una delle componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi.

2 Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art 1, commi da 161 a 170 della L 296/2006, la L 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il vigente Statuto comunale e le vigenti norme regolamentari.

3 La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi. *La gestione* corretta delle modalità di raccolta dei rifiuti e lo sviluppo della raccolta differenziata costituisce particolare interesse pubblico per il Comune di Bacoli, in quanto il decoro urbano è elemento rilevante per lo sviluppo dell'economia turistica del Comune e pare evidente che le risorse necessarie non possono che essere richieste a chi usufruisce del servizio. Alla corretta gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti sono chiamati in particolare i gestori degli esercizi pubblici e dei locali di pubblico spettacolo perché l'immagine positiva della località balneare è veicolata in primo luogo da tali strutture di servizio e perché essi sono i primi beneficiari dei proventi derivanti dall'economia turistica e sono perciò tenuti alle corrette pratiche in materia ed a sostenere, mediante il puntuale pagamento della relativa tassa, l'adeguato livello del servizio. Pertanto costituisce particolare pubblico interesse, ai sensi dell'art 9 TULPS, l'accurata pratica da parte dei titolari di pubblico esercizio o di locali di pubblico spettacolo, della raccolta dei rifiuti secondo il sistema e le prescrizioni stabilite dal Comune e dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento, con particolare riferimento alla pratica corretta della raccolta differenziata, al rispetto delle modalità e degli orari di esposizione dei contenitori e di conferimento in apposite aree.

4 I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

5 La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

6 Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il comune , nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione.

(Art. modificato/integrato con delibera del CS n.60 del 5/4/2019)

Art. 2

Istituzione della TARI

1 A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei **rifiuti urbani** avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale

2 Ai fini dell'individuazione dei **rifiuti urbani**, si fa riferimento all'apposito elenco riportato in allegato al presente Regolamento (**Allegato A**)

3 Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti

Art. 3

Presupposto oggettivo della TARI

1 La TARI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre **rifiuti urbani**, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa. A tal fine, si considerano imponenti tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.

Si considerano altresì imponenti tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi **rifiuti urbani**, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2 La superficie imponente è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3 Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

4 Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.

5 Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.

Art. 4

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1 Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica

2 La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 100 mq Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali

3 Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

TITOLO II

SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO

Art. 5

Soggetto attivo del tributo

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 6

Soggetto passivo del tributo

1 La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse

2 Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di *fatto*, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti

3 Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti

4 Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile

5 Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 codice civile ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime

6 In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie

7 Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi

restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo

8 Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis D L 31 dicembre 2007 n 248, convertito con modificazioni dalla L 28 febbraio 2008 n 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI

TITOLO III

DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 7

Decorrenza del tributo sui rifiuti

1 La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

2 L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato;

3 La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo;

4 In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante.

Art. 8

Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale

1. Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani speciali di cui al punto 1. dell'art. 15 del presente regolamento nelle sue varie fasi è dovuto al Comune il pagamento della relativa tassa annuale istituita ai sensi della Legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni.

2 Ai sensi dell'art 1, comma 652 L 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D PR 158/1999 Per gli anni 2014 e 2015 il comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a e 4a dell'allegato 1 al citato D P R 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alla tabella 1a del medesimo allegato 1

3 Le tariffe sono differenziate per le «utenze domestiche» e le «utenze non domestiche» Le categorie delle utenze non domestiche sono riportate in calce al presente Regolamento quale «Allegato », per farne parte integrante e sostanziale. Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità, sulla base di quanto previsto dall'art 1, comma 652 L

147/2013, di adottare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D P R 158/1999, che garantiscano il rispetto del principio <<chi inquina paga>>, sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

4 Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuto conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti

5 Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio

6 Le tariffe sono determinate annualmente dall'organo competente entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento

7 Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti dai dati più aggiornati in possesso del Comune, all'atto della predisposizione delle tariffe stesse Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso

8 Ai sensi dell'art 1, comma 169 L 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.

9 Costituisce prescrizione di pubblico interesse ex art 9 del Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 - TULPS, da parte dei titolari di pubblico esercizio o di locali di pubblico spettacolo corrispondere puntualmente la tassa stabilita per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per servizi territoriali di igiene e pulizia.

(Art. modificato/integrato con delibera del CS n. 60 del 5/4/2019)

Art. 9

Numero di occupanti

1 Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica costituita da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia.

2 Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.

3 Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche.

4 Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.

5 In sede di prima applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l'alloggio è così determinato
- per i residenti, è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale,
- per i non residenti, ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, si assume come numero degli occupanti quello di due unità.

6) Sono esclusi dalla composizione del numero dei componenti il nucleo familiare per coloro che per motivi di studio o lavoro dimorano in luoghi diversi dalla loro residenza. Quest'ultimi presentano richiesta di riduzione del numero componenti il nucleo familiare. Alla domanda va allegato idonea documentazione che dimostri una permanenza per motivi di studio o lavoro fuori

dalla propria residenza per almeno sei mesi (contratto fitto registrato e contratto di lavoro o contratto di fitto registrato ed iscrizione al percorso di studi);

7) Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali accessori agli immobili ad uso abitativo sulla base di un importo ridotto o percentuale rispetto alla tariffa dell'utenza domestica di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali accessori. E' altresì, facoltà dell'A.C., previa verifica di compatibilità finanziaria ,ridurre e, ove possibile, eliminare la quota variabile della tariffa TARI alle pertinenze e ai locali accessori agli immobili ad uso abitativo

8) Nel caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.

(Art. modificato con delibera di C.C. n. 14 del 2.5.2015)

Art. 10

Tributo ambientale

E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 504 Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

TITOLO IV

ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 11

Esclusione dal tributo

1 Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana,

b) balconi e terrazze scoperti,

c) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione,

d) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli,

e) per gli impianti di distribuzione dei carburanti le aree scoperte non utilizzate nè utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio

2 Sono altresì escluse le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili,

3 Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, tranne che per le attività stagionali e le strutture amovibili che sono regolate mediante riduzioni dall'art. 14.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

a) unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica). La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;

b) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

Rimane in capo al contribuente l'obbligo di presentazione annuale della documentazione probatoria della permanenza delle condizioni di non utilizzabilità dei locali;

4 Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, quale ad esempio la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti

5 Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 12 **Rifiuti speciali**

1 Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti. Si considerano produttive di rifiuti speciali tutte quelle aree, e relativi magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, nelle quali si producono rifiuti classificabili come speciali ai sensi dell'art 184 del D.Lgs. n 152/2006 e ss.mm.ii. ai sensi dell'Allegato A al presente Regolamento. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art 256, comma 2, del citato D.Lgs. n 152/2006

2 Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi, per le quali non sia obiettivamente possibile o sommamente difficoltoso individuare le superfici imponibili, si applica, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, la percentuale di riduzione del 30%

3 Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti

4 La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, per ogni singola annualità d'imposta per cui richiede la riduzione, allegando idonea documentazione

(quale copia del contratto di smaltimento dei rifiuti speciali stipulato con aziende abilitate, copia dei pagamenti periodici alle predette aziende, copia dei bollettari inerenti lo smaltimento, ecc), l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi

5 Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia degli stessi

In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.

Art. 13

Esenzione dal tributo

1 Sono esentati dal pagamento del tributo:

- a) i locali ed aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune;
- c) le sedi dei partiti politici;** (Lettera eliminata con delibera n. 59 del 10.12.2014)
- d) Le associazioni riconosciute avente i seguenti requisiti:
 - costituzione almeno da cinque anni;
 - essere una ONLUS;
 - iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni;
 - iscrizione al Registro Regionale del volontariato.
- e) Le associazioni per le quali il Comune ne detiene la gestione.

2 Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per l'organo competente di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

Art. 14

Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso

1 La tariffa si applica in misura ridotta del 20%, nella quota fissa e nella quota variabile, come da tariffe annualmente deliberate, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e, se diversa, quella in cui il contribuente dimora abitualmente e con esplicita dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, qualora il contribuente dichiari di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- c) fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione;
- d) locali adibiti ad attività di agriturismo;

2 Per le utenze non domestiche non stabilmente attive, la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni,

anche non continuativamente nel corso dell'anno solare, tranne le strutture di facile rimozione che sono regolate a parte dal seguente comma 3.

3 Nel rispetto dell'articolo 14 della direttiva 2008/98/ce del parlamento europeo e del consiglio del 29 novembre 2008, secondo il quale "chi inquina paga", per le utenze non domestiche, non stabilmente attive ex lege, non per propria scelta, esclusivamente quindi sorte in forza del d.p.r. 31/2017, autorizzate ad esercitare, a seconda dei casi,, per 120 o 180 giorni in un anno solare (all. a punto a 16 – all. b punto b 25) tenuto conto dei tempi di montaggio e di smontaggio dei volumi temporanei, pari ad un mese, la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e variabile, del 58,33%, per le attività autorizzate ad operare per 120 giorni e del 41,67% per le attività autorizzate ad operare per 180 giorni.

Per ottenere il beneficio della misura ridotta, è fatto obbligo ai titolari di tali attività, di presentare all'ufficio tributi ed al suap, dichiarazione con indicazione esatta della data di inizio montaggio e di fine smontaggio della struttura amovibile.

La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al periodo precedente risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Si precisa che per le attività che già godono di una tariffa ad-hoc ridotta per stagionalità (chiaramente indicate nelle tabelle tariffarie), quali specchi acquei, stabilimenti balneari stagionali, autorimesse con attività stagionale, non si applicano le riduzioni di cui sopra.

4 Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.

5 Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda.

Art. 15

Riduzioni tariffarie per minore produzione di rifiuti

1 Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, è accordata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico—organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico

2 La riduzione di cui al precedente comma è concessa su domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal primo bimestre solare successivo a quello della domanda

4 In caso di riduzione del costo complessivo del servizio derivante dall'incremento della percentuale di raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, il Comune applica, per l'anno successivo a quello in esame, riduzioni tariffarie per le utenze domestiche.

Art. 16

Riduzioni tariffarie per avvio al recupero dei rifiuti

1 Per i produttori di rifiuti speciali, nella determinazione della TARI spetta una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti speciali che il produttore dimostra di

avere avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati Le percentuali di riduzione della quota variabile del tributo sono calcolate secondo la seguente tabella:

Percentuale rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo	% di riduzione quota variabile tariffa
DAL 91% AL 100%	30%
DAL 51% AL 90%	20%
FINO AL 51%	10%

2 Il titolare dell'attività che provvede al recupero dei rifiuti prodotti deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione della riduzione:

- indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero,
- indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero,
- periodo di avvio a recupero

3 La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma restando l'obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l'intervenuto recupero dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione

4 Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Servizio tributi competente è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione

5 Nel primo anno in cui viene presentata la richiesta, la riduzione è concessa a consuntivo, qualora il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero i rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma successivo La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l'applicabilità del tributo per l'anno in cui non si è dimostrato il recupero ed il venir meno del diritto alla riduzione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il recupero dei rifiuti prodotti

6 Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art 6, comma 4 L 212/2000, a consuntivo, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:

- autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero,
- copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi,
- documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento e fatture),
- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

ART. 16 bis

Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio comunale tutti i propri rifiuti urbani, ad esclusione del rifiuto secco indifferenziato, previa dimostrazione di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo, il rappresentante legale e/o il titolare dell'attività deve presentare sia al Comune (ufficio ecologia e per conoscenza all'ufficio tributi) sia al gestore del servizio integrato, specifica dichiarazione entro il termine perentorio del 31 maggio dell'anno precedente a quello di riferimento e l'opzione avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Per l'anno 2023 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2022, mentre per l'anno 2022 l'utenza rimane vincolata al conferimento al servizio pubblico comunale.

3. Con la dichiarazione di esonero deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) una relazione di stima dei quantitativi e descrizione delle frazioni dei rifiuti da conferire all'operatore privato, redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;
- b) copia del contratto con l'operatore privato;
- c) attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti;

4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il legale rappresentante e/o il titolare dell'attività che ha esercitato l'opzione di cui al comma 2 del presente articolo, deve comunicare al Comune e al gestore del servizio, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente.

La predetta comunicazione deve essere documentata dall'attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato.

5. L'opzione per il servizio privato è vincolante per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità di rientro al servizio pubblico, dietro specifica richiesta del legale rappresentante o titolare dell'attività svolta nell'utenza non domestica, da comunicare al Comune e al gestore del servizio pubblico entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di rientro.

6. Il rientro al servizio pubblico è ammesso dal 1° gennaio dell'anno successivo e previa acquisizione del parere di fattibilità del gestore, che deve essere resa entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di rientro da parte dell'utenza non domestica.

7. In mancanza di espressa dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo nel termine indicato, l'utenza non domestica si considera vincolata al servizio pubblico.

8. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani prodotti al servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l'utenza non domestica deve comunque la quota fissa della TARI e il tributo provinciale (TEFA), che vanno versati nei modi e nei tempi stabiliti per il versamento della TARI.

Art. 17

Riduzione per compostaggio domestico

1 Ai sensi dell'art 1, comma 658 L 147/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione del 25% **sulla quota variabile.**

2 La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di apposita istanza, attestante avvio del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, corredata dalla documentazione da parte della Flegrea Lavoro Spa attestante l'inizio del compostaggio domestico.

La richiesta deve essere presentata entro il 31 Agosto e la riduzione va applicata dal 1° Gennaio dell'anno successivo.

3 La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio tributi dell'Ente.

4 Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.

Art. 18

Altre agevolazioni e riduzioni tariffarie

Il Comune al fine di perseguire una politica sociale intesa ad aiutare e sostenere le fasce più disagiate della comunità, introduce una riduzione delle tariffe nella parte variabile da applicare nei casi in cui i nuclei familiari versano in particolari situazioni di disagio socio-economico.

La tariffa domestica, nella parte variabile del tributo, si applica nella misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) Riduzione del 50% della tariffa, nella parte variabile, per i nuclei familiari, con almeno tre figli a carico, il cui reddito ISEE non supera € 5.000,00;
- b) Riduzione del 30% della tariffa, nella parte variabile, per i nuclei familiari il cui reddito ISEE non supera € 8.265,00. (*legge bilancio 2020*)
- c) Riduzione della tariffa del 70%, nella parte variabile, per i pensionati di età superiore ad anni 65 con reddito familiare costituito unicamente da redditi derivanti da trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni ed assegni sociali, ivi comprese le integrazioni sociali. L'importo complessivo, al lordo delle ritenute, non deve essere superiore a quello del trattamento minimo sociale, al lordo delle ritenute, erogato dall'INPS, come periodicamente determinato.

I nuclei familiari, di provata indigenza, oggetto di assistenza da parte dei servizi sociali dell'Ente, possono usufruire dell'esenzione totale del tributo, in via del tutto eccezionale, previo accertamento da parte dell'Assistente Sociale del Comune.

Periodicamente tutte le dichiarazioni, a campione, saranno sottoposte al controllo delle Autorità competenti.

Attesa la coobbligazione solidale, di cui al comma 642 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, le agevolazioni di cui sopra sono riconosciute anche a soggetto diverso dal possessore dei predetti requisiti, purché residente nel medesimo nucleo familiare.

Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo:

- 1) deve essere presentata apposita istanza, redatta su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune e corredata della documentazione ivi prevista, entro il termine decadenziale del 30 giugno dell'anno di riferimento;
- 2) si considera il reddito ISEE dell'anno precedente a quello di riferimento delle agevolazioni;
- 3) il riconoscimento è limitato al periodo dell'anno per il quale sussistono i requisiti ivi prescritti.

I soggetti che richiedono il beneficio non devono essere proprietari o possessori, a qualsiasi titolo, di unità immobiliari diverse da quella di abitazione principale.

Le riduzioni di cui sopra, non cumulabili, sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento a quello della domanda. Le predette riduzioni cessano di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Il Comune si riserva di

compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni

Le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per l'organo competente di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

Le istruttorie procedurali di cui al presente articolo sono demandate al Settore Sviluppo Sociale che provvederà a trasmettere gli elenchi dei contribuenti aventi diritto al Settore Tributi per gli adempimenti di competenza.

Art. 19

Scuole Statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti Art. 1, comma 655 legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di stabilità 2014.

TITOLO V

DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 20

Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal Servizio tributi competente, entro i 30 giorni successivi alla data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo;

Per le nuove attività commerciali, così come regolamentato anche dall'art.5 del "Regolamento Contrasto all'Evasione", la denuncia deve essere presentata contestualmente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);

2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia

Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Servizio tributi competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati

Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU/TARES, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo

3. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro i 30 giorni successivi alla data in cui è intervenuta la modifica e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo;
4. La denuncia deve essere presentata
 - a) per le utenze domestiche
 - nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza,
 - nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto.
 - b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare al Servizio tributi competente, entro il venti gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori
6. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano, detengono o conducono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà
7. La denuncia deve essere presentata al Servizio tributi competente, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione dal Servizio tributi competente
8. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile
9. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere

PER LE UTENZE DOMESTICHE:

- a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento,
- b) il numero di codice fiscale,
- c) l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala, in caso la denuncia sia legata alla variazione della superficie imponibile,
- d) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione,
- e) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto,
- f) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente,
- g) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa,
- h) l'eventuale avvio a recupero dei rifiuti prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo,

- i) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 183 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso, ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione

PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:

- a) I dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali,
- b) Il numero di Codice fiscale e Partita IVA,
- c) Gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.,
- d) I dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza),
- e) L'attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini IVA
- f) L'indicazione della Categoria di appartenenza dell'immobile, al fine dell'applicazione del tributo sui rifiuti,
- g) L'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala,
- h) La data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione,
- i) I dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto,
- j) Gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente,
- k) L'indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al recupero o smaltimento a cura del produttore,
- l) Nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 183 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza, da allegare alla denuncia, ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione,
- m) L'indicazione delle tipologie e delle quantità dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'allegato A al presente Regolamento

10 Il Servizio tributi competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.

Art. 21

Modalità di determinazione della superficie imponibile

1 In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, analogamente

alle altre unità immobiliari, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta completa attuazione delle procedure di cui al primo periodo del presente comma

2 Ai sensi dell'art 1, comma 646 L 14712013, ai fini dell'attività di accertamento, il Servizio tributi competente, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D P R 138/1998

Art. 22

Tributo giornaliero di smaltimento

1 Per il Servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata

2 L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare; **si tratta delle occupazioni effettuate in occasione di fiere, circhi, spettacoli viaggianti, feste popolari, in genere tutte le attività che si svolgono su superfici pubbliche. Si precisa che le attività stagionali o non continuative ma reiterate non rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo, si precisa altresì che il tributo di tali attività è regolamentato dall'articolo 14 del presente regolamento.**

3 La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 100%.

4 Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel Regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

5 L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art 11 D.Lgs. 23/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

6 Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa o del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente al Servizio tributi competente ovvero al concessionario del servizio.

Art. 23

Riscossione della TARI

1 La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto

2 Il Comune può, in deroga all'art 52 D.Lgs. 446/1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti alla data del 31 dicembre 2013 In deroga all'art 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali

3 Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale . È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

4 Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A R e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 27, comma 2, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione

Art. 24

Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Art. 25

Sgravio o rimborso del tributo

1 Il rimborso del tributo versato e riconosciuto non dovuto è disposto dal Servizio tributi competente entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza L'istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione

Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte del Servizio tributi competente

2 Per gli importi iscritti a ruolo e non dovuti in base ad errori, duplicazioni o annullamenti, e rettifiche d'ufficio di accertamenti illegittimi, l'ufficio tributi, su istanza del contribuente, dispone lo sgravio entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza medesima La domanda di sgravio deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla notifica della relativa cartella esattoriale

Art. 26

Funzionario responsabile

I Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi),

Art. 27

Mezzi di controllo

1 Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree

assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni

- 2 In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art 2729 codice civile, fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'ari 1, comma 340 L 311/2004
- 3 Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici

Art. 28

Sanzioni

- 1 Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'ari 1, commi 695-698 L 147/2013
- 2 Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti
 - omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto,
 - omessa presentazione della dichiarazione sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00,
 - infedele dichiarazione sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00,
 - mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dall'Ufficio tributi competente ai fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso sanzione di € 250,00.

Art. 29

Contenzioso

- 1 Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs 546/1992.

Art. 29 bis

Regolarità contributiva e rateizzazioni.

Per la regolarità contributiva Tari ed eventuale rateizzazione si rimanda a quanto previsto dal regolamento:- Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali e disciplinante la loro rateizzazione (ai sensi dell'art.15 ter del D.L. 30/04/19 n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione del 28/06/19 n. 58 e recependo quanto previsto dalle disposizioni della Legge 27 dicembre 2019 n. 120) approvato con delibera di C.C. n.23 del 6.03.2020 e come modificato dalla delibera di C.C. n. 59 del 10.08.2020.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art 30 - Normativa di rinvio

- 1 Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni legislative e regolamentari
- 2 Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata

Art. 31 — Norme abrogate

1 Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti

Art. 32 — Efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dal **1° gennaio 2014**

ALLEGATO A

Rifiuti urbani

Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili,
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;

- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali,
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili),
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi,
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett g). D.P.R 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n 83Th

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso,
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Classificazione delle attività economiche nelle categorie TARI sopra i 5000 abitanti

Classe 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

- Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
- Associazioni o istituzioni politiche
- Associazioni o istituzioni culturali
- Associazioni o istituzioni sindacali
- Associazioni o istituzioni previdenziali
- Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
- Associazioni o istituzioni benefiche
- Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
- Associazioni o istituzioni religiose

Scuole da ballo
Sale da gioco
Sale da ballo e da divertimento
Musei e gallerie pubbliche e private
Scuole pubbliche di ogni ordine e grado
Scuole parificate di ogni ordine e grado
Scuole private di ogni ordine e grado
Scuole del preobbligo pubbliche
Scuole del preobbligo private
Aree scoperte in uso
Locali dove si svolgono attività educative
Centri di istruzione e formazione lavoro

Classe 2 - Cinematografi e teatri

Cinema
Teatri
Aree scoperte cinema teatri musei ecc.
Locali destinati a congressi convegni

Classe 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Autorimesse in genere
Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio
Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano
Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti
Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.
Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio
Magazzino deposito in genere senza vendita
Magazzini deposito di stoccaggio
Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

Classe 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Campi da calcio
Campi da tennis
Piscine
Bocciodromi e simili
Palestre ginnico sportive
Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
Distributori carburanti
Aree scoperte distributori carburante
Campeggi

Classe 5- Stabilimenti balneari

Stabilimenti balneari
Arenili per posa ombrelloni e sedie a sdraio

Classe 6 - Esposizioni, autosaloni

Saloni esposizione in genere
Gallerie d'asta

Classe 7 - Alberghi con ristorante

Classe 8 - Alberghi senza ristorante

Ostelli per la gioventù

Foresterie
Alberghi diurni e simili
Alberghi
Locande
Pensioni
Affittacamere e alloggi
Residence
Case albergo
Bed and Breakfast
Aree scoperte in uso

Classe 9 - Case di cura e riposo

Soggiorni anziani
Case di cura e riposo
Case per ferie
Colonie
Caserme e carceri
Collegi ed istituti privati di educazione
Collettività e convivenze in genere
Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

Classe 10 - Ospedali

Ospedali

Classe 11 - Uffici, agenzie, studi professionali

Enti pubblici
Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli
Studi legali
Studi tecnici
Studi ragioneria
Studi sanitari
Studi privati
Uffici assicurativi
Uffici in genere
Autoscuole
Laboratori di analisi
Agenzie di viaggio
Ricevitorie lotto totip totocalcio
Internet point
Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi
Emittenti radio tv pubbliche e private

Classe 12 - Banche ed istituti di credito

Istituti bancari di credito
Istituti assicurativi pubblici
Istituti assicurativi privati
Istituti finanziari pubblici
Istituti finanziari privati

Classe 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Librerie
Cartolerie

Bazar
Abbigliamento
Pelletterie
Pelliccerie
Elettrodomestici
Materiale elettrico
Apparecchi radio tv
Articoli casalinghi
Giocattoli
Colori e vernici
Articoli sportivi
Calzature
Sementi e prodotti agricoli e da giardino
Mobili
Materiale idraulico
Materiale riscaldamento
Prodotti di profumeria e cosmesi
Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita
Aree scoperte in uso
Negozi di mobili e macchine per uffici
Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti
Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari

Classe 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Edicole giornali
Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari
Tabaccherie
Farmacie
Erboristerie
Articoli sanitari
Articoli di odontotecnica
Negozi vendita giornali
Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Classe 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Gioiellerie e Orologerie
Pietre e metalli preziosi
Antiquariato
Negozi di filatelia e numismatica
Aree scoperte in uso negozi ecc.
Ceramica
Vetri e specialità veneziane
Strumenti musicali
Bigiotterie
Dischi e videocassette
Tessuti
Articoli di ottica
Articoli di fotografia
Negozi mercerie e filati
Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita
Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Classe 16 - Banchi di mercato beni durevoli

Locali e aree mercati beni non alimentari

Aree scoperte in uso

Banchi di beni non alimentari

Classe 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.

Parrucchieri e barbieri

Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni

Classe 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Elettricista

Negozi pulitura a secco

Laboratori e botteghe artigiane

Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi

Falegnamerie

Legatorie

Aree scoperte in uso

Classe 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Autofficine

Carrozzerie

Elettrauto

Officine in genere

Aree scoperte in uso

Classe 20 - Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti industriali

Classe 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività artigianali di produzione beni specifici

Classe 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Ristoranti

Rosticcerie

Trattorie

Friggitorie

Self service

Pizzerie

Tavole calde

Agriturismo

Osterie con cucina

Attività rientranti nel comparto della ristorazione

Aree scoperte in uso

Classe 23 - Mense, birrerie, amburgherie

Mense popolari

Refettori in genere

Mense

Birrerie

Osterie senza cucina

Amburgherie

Classe 24 - Bar, caffè, pasticceria

Bar

Caffè

Bar pasticcerie

Bar gelaterie

Aree scoperte in uso

Gelaterie

Pasticcerie

Classe 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Negozi confetterie e dolci in genere

Negozi generi alimentari

Panifici

Latterie

Macellerie

Salumerie

Pollerie

Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso

Bottiglierie, vendita vino

Aree scoperte in uso negozi generi alimentari

Locali vendita ingrosso generi alimentari

Classe 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste

Plurilicenze alimentari e/o miste

Classe 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Negozi di frutta e verdura

Pescherie

Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab

Aree scoperte in uso

Negozi di fiori

Locali vendita serre

Classe 28 - Ipermercati di generi misti

Ipermercati di generi misti

Classe 29 - Banchi di mercato generi alimentari

Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari

Posteggi di generi alimentari

Aree scoperte in uso

Banchi di generi alimentari

Classe 30 - Discoteche, night club

Night clubs

Ritrovi notturni con bar ristoro

Clubs privati con bar ristoro

Classe 31 – Specchi acquei

Concessioni demaniali per ormeggio imbarcazioni da diporto

Classe 32 – Arenili con attività diverse